

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 27

Testo unificato dei disegni di legge nn. 129, 137, 1319: "Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra".

Pensioni di guerra

Luglio 2002

TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 129, 137 E 1319,
CONCERNENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI
PENSIONISTICI DI GUERRA

Il testo unificato in oggetto, che consta di un articolo unico, si propone l'obiettivo di ridurre il divario esistente in materia di trattamenti pensionistici di guerra fra le pensioni dirette e quelle di reversibilità elevando gli importi di queste ultime secondo le modalità appresso descritte.

Con il comma 1 si dispone l'incremento di 60 euro per il 2002 e di ulteriori 60 euro a decorrere dal 2003 per i trattamenti (tabella G del T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al D.P.R. n. 915 del 1978) spettanti alle vedove, agli orfani minorenni e a quelli maggiorenni se inabili e in stato di disagio economico, dei caduti in guerra o per causa di guerra.

Con il comma 2 si prevede l'adeguamento dei trattamenti (tabella N del predetto testo unico) spettanti alle vedove ed orfani (minorenni e maggiorenni inabili, nonché in stato di disagio economico) degli invalidi di guerra deceduti per cause diverse dalla infermità pensionata, elevando tali erogazioni ai livelli indicati nell'allegato al disegno di legge.

Il comma 3 esclude l'applicazione agli incrementi in oggetto, nell'anno di rispettiva concessione (2002 per il primo aumento e 2003 per il secondo), dell'adeguamento automatico all'aumento percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria previsto per tali trattamenti (articolo 1 della legge n. 656 del 1986 e articolo 9 della legge n. 160 del 1975).

Il comma 4 contiene la clausola di copertura, a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT al testo quantifica gli oneri sulla base del numero di pensioni, interessate alla modifica, in pagamento al 31 dicembre 2001, pari a 93.871 per la fattispecie di cui al comma 1 e a 60.636 per quella di cui al comma 2. Già a partire dal 2003 viene scontato un calo delle pensioni in pagamento, stimato nella misura del 5-7% annuo, evidentemente legato al progressivo e naturale esaurimento dei trattamenti *de quibus*. Infine, a decorrere dal 2003 viene presunto un adeguamento automatico del 2% sugli incrementi erogati.

L'incremento di spesa complessivo, incluso il rateo di tredicesima, viene quantificato per la tabella G pari a 6,108 mln di euro nel 2002 (l'indicazione di 8,108 mln di euro è un mero errore materiale) e a 11,545 mln a decorrere dal 2003, e per la tabella N pari a 5,582 mln di euro nel 2002 e a 12,554 mln a decorrere dal 2003. L'ipotesi di una permanenza a regime dell'onere previsto per il 2003 si basa sulla compensazione tra il tasso di crescita dell'indice cui sono ancorati tali trattamenti e quello di riduzione del numero delle pensioni di guerra.

Ad un primo esame non si hanno osservazioni da formulare in relazione al numero iniziale di pensioni considerate, anche perché presumibilmente ricavato dai dati dello stesso Ministero dell'economia (soggetto erogatore degli assegni), mentre in merito al calo annuale atteso (5-7%), anche se sembra perfettamente compatibile con una platea di percettori costituita essenzialmente da anziani, si ricorda che le partite di pagamento di pensioni indirette nel complesso risultano diminuite del 4,12% fra il 1999 e il 2000¹, percentuale inferiore a quella ipotizzata nella RT.

In merito all'ipotesi di un incremento annuo del 2% dell'importo del trattamento, si rileva l'opportunità di acquisire dati recenti sull'andamento

¹ CORTE DEI CONTI, Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2000, *Ministeri finanziari*, pag. 88.

dell'indice di riferimento che, non coincidendo, per tali assegni, con quello generale rappresentato dal costo della vita per una famiglia di operai ed impiegati, potrebbe presentare andamenti non in linea con la percentuale indicata. Le considerazioni appena esposte, pur non inficiando la valutazione dell'onere a regime, per la quale la compensazione ipotizzata non viene meno (alla luce del livello comunque più elevato del tasso di decremento del numero di assegni da erogare), potrebbero determinare effetti finanziari negativi, pur se assai modesti, per il 2003, anno per il quale la quantificazione viene effettuata in modo analitico e scontando già il calo numerico dei trattamenti.

Infine, sembra opportuno evidenziare che dagli oneri indicati nella RT a riguardo della seconda *tranche* di aumento dei trattamenti di cui alla tabella N si evince un incremento medio per pensione pari a circa 110 euro rispetto all'importo medio erogato nel 2002 (non computando l'adeguamento automatico del primo incremento), mentre la media aritmetica degli incrementi ricavabile dall'allegato al disegno di legge corrisponde a circa 139 euro. Si chiede di confermare che tale discrasia è attribuibile alla maggior numerosità di pensioni classificate nelle categorie 5° e 6° (quindi rapportate a gradi minori, e pertanto più frequenti, di infermità), per le quali gli aumenti per il 2003 rispetto al 2002 sono sostanzialmente inferiori alla media.